

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

**Formazione per l'Avvocato in Diritto dell'Unione
Europea e Diritto internazionale**

**Effetti patrimoniali del matrimonio
e delle unioni registrate**

Maria Giuliana Civinini

12 ottobre 2015

Due nuove proposte di Regolamento

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (d'ora in avanti RC)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (d'ora in avanti RUR)

vedi dossier

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737102.pdf>

Ragioni dell'iniziativa legislativa

importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell'UE

difficoltà pratiche e giuridiche tanto nella gestione quotidiana dei beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o alla morte di un partner

< Grande difformità delle norme di diritto civile e diritto int. priv. in materia di effetti patrimoniali del matrimonio

OBIETTIVO

- ◆ Rimuovere le restrizioni all'esercizio dei diritti dei cittadini in ambito europeo
- ◆ Creare un quadro normativo chiaro nell'UE che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di effetti patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate
- ◆ Facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti tra gli Stati membri

BASE LEGALE

- La proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE
- Art. 81: “3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera **all'unanimità** previa consultazione del Parlamento europeo.”

RISOLUZIONI DEL PE

Risoluzioni legislative del Parlamento UE

RC >

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0338+0+DOC+XML+V0//IT>

RUR >

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0337+0+DOC+XML+V0//IT>

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Preambolo alle Proposte:

Gli obiettivi perseguiti possono essere conseguiti soltanto tramite norme comuni, che devono essere identiche onde garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità. L'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe insufficiente.

Opinione contraria del Senato italiano

<http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/21268.htm>

<http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/21268.htm>

Art. 1 Campo di applicazione

RC Campo d'applicazione

- regimi patrimoniali tra coniugi
- esclusioni: materia fiscale, doganale, amministrativa; capacità, donazioni e successioni, società, obbligazioni alimentari (<Reg 4/2009), natura dei diritti reali e pubblicità.
- RUR stessa disciplina; in aggiunta sono esclusi dal campo di applicazione gli effetti personali dell'unione registrata.
- Il PE propone ulteriori esclusioni, come questioni di trasferimento di pensioni

Nozione di unione registrata

V. art 2 RUR: **“unione registrata”**: regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica

Risoluz. PE: **«unione registrata»**: regime legale di comunione di vita tra due persone ***costituito nella forma prevista dalla legge dello Stato membro in cui l'unione è registrata***

v. Preambolo 8 bis e 10 RisPE

COMPETENZA

Art. 4 Competenza in caso di separazione, divorzio, annullamento matrimonio

È competente il giudice competente per la separazione, il divorzio o l'annullamento (RUR: domanda di scioglimento dell'unione registrata o annullamento), **se c'è accordo tra le parti** (scritto, firmato, adottato in qualunque momento), altrimenti > art. 5

Proposta PE: *se la competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi/dal partner*

ACCORDO DI SCELTA DEL FORO

PE > INTRODURRE UN ART. 4 BIS

*I coniugi/partner possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale della loro unione agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile a tale regime patrimoniale, ...
Tale competenza è esclusiva.*

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

PE > INTRODURRE UN ART. 4 TER:

È competente il giudice dello SM la cui legge sia stata scelta ai sensi delle norme sulla legge applicabile se il convenuto compare senza eccepire l'incompetenza

Art. 5 altri criteri di competenza

a cascata:

- residenza abituale comune
- ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora
- residenza abituale del convenuto
- cittadinanza dei coniugi (UK e Irl > domicile) (RUR: registrazione dell'unione)

RUR: Le autorità giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata

Art. 6 competenza sussidiaria

RC: dove si trovano uno o più beni (si decide solo su quelli)

RUR:

- dove si trovano uno o più beni (si decide solo su quelli)
- entrambi hanno la cittadinanza (UK e Irl domicile) dello SM adito

Art. 7 forum necessitatis (RUR =)

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno SM sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, le autorità giurisdizionali di uno SM possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello SM, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Disciplina della competenza 1

Art. 8 domanda riconvenzionale (RUR =)
vis attractiva

Art. 9 pendenza (RUR =)
= Brussels, 4/2009

Art. 10 rilievo ufficioso dell'incompetenza
(RUR =)

Disciplina della competenza 2

Art. 11 (RUR=)

Convenuto con residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo SM in cui è stata proposta l'azione: se non compare, l'AG sospende il procedimento per accertare se il convenuto è stato messo **nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale in tempo utile** a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

Notifiche transfrontaliere: si applica l'art. 19 Re. 1393/2007 e se inapplicabile l'art. 15 Conv. Aja 1965

Art. 12 **litispendenza**, art. 13 **connessione**, art. 14 **provvedimenti provvisori e cautelari** (RUR =)

Disciplina uguale al sistema Brussels recast 1215/2012.

Particolarità sulla litispendenza: il giudice preventivamente adito deve decidere nel termine di 6 mesi

LEGGE APPLICABILE

Articolo 15 RC Unità della legge applicabile

- La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi.

Art. 15 RUR: La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata.

Proposta PE: definisce i settori/materie disciplinati dalla legge applicabile

Articolo 16

Scelta della legge applicabile

I coniugi/nubendi possono scegliere la legge applicabile tra le seguenti:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o nubendi, o
- b) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi o nubendi al momento della scelta, o
- c) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della scelta.

ART. 17

MANCANZA DI SCELTA

- legge dello SM di prima residenza comune, o in mancanza >
- L. dello STM di cittadinanza comune al momento del matrimonio, o in mancanza >
- L. dello SM con cui presentano il collegamento più stretto

Articolo 18

cambiamento della legge applicabile

i coniugi possono scegliere:

- la l. dello SM di residenza abituale di uno dei coniugi al momento della scelta
- la l. dello SM di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della scelta

Il cambiamento non è retroattivo salvo decisione contraria dei coniugi > salvi gli effetti già verificatisi

Art. 19

FORMA

forma > quella prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto

in ogni caso, come minimo, la forma deve essere **scritta** e l'atto **datato e firmato**

Adattamento dei diritti reali

Proposta PE >

*Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello SM in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, **tale diritto è adattato**, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.*

(= art. 31 Reg CE 650/2012)

Articolo 21

Carattere universale della norma di conflitto

La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.

= RUR

Articolo 22

Norme di applicazione necessaria

Resta salva l'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi **interessi pubblici**

= art. 17 RUR

Proposta PE > *Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che **vieta qualsiasi forma di discriminazione.***

Articolo 23 RC

Ordine pubblico del foro

- L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti **manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro**.

art. 18 RUR, primo comma uguale;

- 2° co. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento **non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro per il solo motivo che la legge del foro non contempla l'istituto dell'unione registrata**

RICONOSCIMENTO ESECUTIVITA' ED ESECUZIONE

RICONOSCIMENTO: NO EXEQUATUR (art. 26 RG)

domanda di riconoscimento: disciplina Brussels I (v. anche reg. n. 4/2009)

Art. 27 **diniego**: (=21 RUR)

- ordine pubblico
- mancata notifica o notifica tempestiva
- contrasto con altra decisione

Art. 28 no riesame della competenza (la competenza non riguarda l'ordine pubblico) (= art. 23 RER) e - art. 29 - no riesame del merito (=25 RUR)

Art. 29 **esecuzione** secondo le norme del Reg. Brussels (= 27 RUR)

Proposta PE > mira a introdurre una disciplina dettagliata di esecutività ed esecuzione

Art. 24 RUR

disparità tra leggi applicabili

Non possono essere negati il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l'istituto dell'unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali.

Articolo 35

Opponibilità a terzi (=31 RUR)

Effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo: disciplinati dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi

Mancata pubblicità o registrazione se necessaria
> inopponibilità al terzo salvo questi conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.